PIERO SANDULLI ED ANTONELLO METITIERI

NOZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI RELATIVE AL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.*

SOMMARIO:

1. Introduzione. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Le norme di comportamento. – 4. Responsabilità. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nel Consiglio federale del 30 maggio 2019 la Federazione ha varato il nuovo codice di Giustizia Sportiva, che dopo il vaglio della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'undici giugno, ha il compito di regolare le controversie sportive a partire dal primo luglio 2019.

Il Codice si articola in due parti, la prima regola il tema rubricato "Disciplina", che comprende l'ambito di applicazione, le norme comportamentali, la responsabilità, le sanzioni e la loro esecuzione, la descrizione delle infrazioni sanzionate e la loro eventuale estinzione.

La seconda parte è dedicata al giudizio sportivo; essa, dopo aver richiamato i principi del processo ed aver individuato gli Organi destinati ad operare nel sistema della Giustizia sportiva detta le regole del processo sportivo.

Il nuovo codice, nel ripercorrere la sistematica del precedente, dedica, però, particolare attenzione all'accesso al giudizio sportivo individuando la legittimazione ad agire, le norme generali del processo, le funzioni della segreteria, i termini del giudizio ed inserisce, infine, sia un "contributo unificato" di accesso al giudizio sportivo, che la condanna alle spese, in precedenza inesistente.

Particolare attenzione viene dedicata ai mezzi di prova ed alla loro assunzione. Il nuovo codice ha l'indubbio merito di aver dato una corretta e lineare chiave di lettura alla normativa istruttoria, eliminando le stratificazioni, che avevano resa difficile la lettura della normativa.

Le norme prendono in esame i diversi giudizi (sportivo e federale) che il Codice di giustizia sportiva, dettato dal C.O.N.I. (nel 2014) per tutte le federazioni sportive, prevede.

^{*} Note a margine del convegno del 12 luglio 2019 organizzato dal Master: "Diritto e Sport" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Particolare attenzione viene dedicata alle misure cautelari, al giudizio disciplinare ed al procedimento per illecito sportivo relativo alle violazioni di natura economica.

Il titolo V, della seconda parte, del Codice chiariasce le regole di funzionamento della Procura federale, dei suoi rapporti con la Procura generale dello sport (sedente presso il C.O.N.I.), con la Procura antidoping e con le Procure della Repubblica.

Il titolo sesto regola i procedimenti arbitrali relativi alle vertenze economiche, dando vita ad una nuova camera arbitrale, mentre il titolo settimo disciplina i giudizi sportivi in ambito regionale della Lega Dilettanti e quelli relativi all'attività del settore giovanile e scolastico.

Infine, sono stati dettati tre articoli contenenti le disposizioni transitorie e finali. In particolare l'articolo 140 prevede che il nuovo codice di giustizia sportiva entrerà in vigore il giorno successivo a quello di approvazione della Giunta CONI (vale a dire il 12 giugno 2019), mentre il successivo articolo 141 prescrive che "Il presente codice sostituisce il codice di giustizia sportiva di cui al Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014 e successive modificazioni".

2. Ambito di applicazione

Il nuovo Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, nei suoi primi due articoli, definisce l'ambito di applicazione oggettivo (articolo 1) e soggettivo. Chiarisce, il novello legislatore, che il Codice di giustizia sportiva "disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo, nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio"; il secondo comma, dell'articolo 1, correttamente, delimita l'ambito di applicazione della normativa escludendo che essa si applichi alle questioni relative al doping, per le quali è, invece, competente il Tribunale Nazionale Antidoping, sedente presso il CONI.

Quanto all'ambito soggettivo (articolo 2) viene chiarito che il Codice si applica alle "società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolga attività di

carattere agonistico tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale".

Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce che la normativa in esame si applica "ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società". La normativa del codice è diretta anche "ai dipendenti alle persone addette a servizi delle Società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società, attività rilevanti per l'ordinamento federale".

In merito agli ambiti di applicazione della normativa è necessario ricordare, che sotto il profilo disciplinare gli arbitri rispondono direttamente all'Associazione nazionale arbitri (A.I.A.) e vengono regolati dalla normativa prevista nel nuovo Codice di giustizia sportiva esclusivamente per le ipotesi di illecito sportivo. Inoltre, per quanto concerne i soggetti a cui è diretta, trattandosi di giurisdizione, comunque, pattizia è necessario che vengano individuate ipotesi di carattere "compromissorio" che legittimino la possibilità di applicazione del Codice di giustizia sportiva nei loro confronti.

Infine, il primo titolo del Codice del maggio 2019, con l'articolo 3, richiama i rapporti tra il Codice di giustizia sportiva e le altre fonti normative, viene precisato, infatti, che: "Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dello Statuto del CONI, dei principi di giustizia sportiva del Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, dallo Statuto della FIGC, nonché dalle norme della Fèdèration Internationale de Football Association (FIFA) e dalla Union of European Football Associations (UEFA).

Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del CONI.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli Organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli Organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'Ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva".

In tal modo, si chiarisce la collocazione della Giustizia sportiva interna alla Federcalcio in rapporto con quella del CONI. Rispetto al quale vengono richiamati i principi di giustizia contenuti nell'articolo 2 del Codice del C.O.N.I. emanato nel luglio 2014 e degli altri Organismi della filiera internazionale del calcio vale a dire: la FIFA e l'UEFA. Inoltre, il richiamo al Codice del CONI opera anche in virtù della circostanza che ad esso deve, necessariamente, farsi riferimento per tutto quanto non previsto dal novellato Codice di giustizia sportiva della Federcalcio.

3. Le norme di comportamento.

Nell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., varato dal CONI l'11 giugno 2019, fa riferimento ai comportamenti a cui i soggetti, menzionati nel precedente articolo 2, sono tenuti, sulla base dei principi della lealtà, della correttezza e della probità; inoltre essi sono chiamati ad osservare, oltre alle forme contenute nel Codice in parola, anche lo Statuto della Federazione e le norme organizzative interne della FIGC (NOIF).

Si chiarisce, inoltre, che ogni eventuale variazione a tali norme, pubblicate nei comunicati ufficiali, deve considerarsi nota a tutti i soggetti nei cui confronti il Codice trova applicazione. Allo stesso modo viene chiarito che non può essere invocata l'ignoranza delle norme, contenute nelle fonti sopra richiamate, le quali debbono essere, in ogni caso, considerate note sin dal momento della loro pubblicazione nei comunicati ufficiali.

4. Responsabilità.

Il titolo due, nella prima parte del Codice, regola il delicato tema della responsabilità.

Con l'articolo 5 vengono definite le responsabilità ricadenti sulle persone fisiche, previste dall'articolo 2, inerenti ai comportamenti da loro posti in essere in maniera dolosa o colposa. Al riguardo, deve essere ricordato che il secondo comma dell'articolo 5 prevede una ipotesi di responsabilità aggravata nei confronti del capitano della squadra quando non venga individuato il responsabile del comportamento violento perpetrato.

Con il successivo articolo vengono individuate le responsabilità della società, sia dirette (comma 1 e 2), che oggettive (commi 3 e 4), chiarendo, in questa seconda ipotesi, che la società risponde anche per i fatti avvenuti al di fuori del proprio impianto sportivo "nelle aree esterne immediatamente adiacenti", nonché per quelli avvenuti presso l'impianto di gioco della società ospitante.

Con il comma 5 viene riconfermata, anche se attenuata nel peso, la responsabilità presunta, vale a dire quella responsabilità che ricade sulla società per illeciti sportivi commessi "a suo vantaggio" da persone estranee ad essa. Come ricordato, in precedenza, la responsabilità presunta risulta attenuata ed essa è esclusa, dalla normativa in parola, quando sussista un "ragionevole dubbio" che la società abbia partecipato all'illecito.

Sul punto non ci si può esimere dall'osservare che se la società avesse partecipato all'illecito sarebbe scattata, alternativamente, la responsabilità diretta o quella oggettiva, mentre perché possa esservi responsabilità presunta è necessario che la società non abbia partecipato all'illecito. Sarebbe stato meglio eliminare questa ipotesi di responsabilità, estremamente punitiva, dalla quale risulta molto difficile difendersi, proprio a causa della estraneità dell'illecito della società "incriminata"; inoltre, non sono affatto valutate le prassi virtuose poste in essere dalla società per eliminare detti rischi.

Infine, l'articolo 7 della normativa in esame prevede una ipotesi discriminante e/o attenuante della responsabilità della società; essa opera quando la società abbia adottato, in modo efficace ed effettivo, un modello di organizzazione gestionale e di controllo in relazione alle manifestazioni sportive. Viene, in sostanza recepita l'indicazione giurisprudenziale, da tempo operata sia dalla Corte Federale, che dalla Corte Sportiva di adozione delle norme comportamentali previste dalla

legge n. 231 del 2001. Tuttavia va ricordato che sul punto non è stato attuato un corretto bilanciamento tra le petizioni di principio e le sanzioni come emerge dalla lettura del coordinamento disposto degli articoli 7 e 24 C.G.S. F.I.G.C., rendendo così inoperante la scriminante.

5. Conclusioni.

In conclusione, la nuova normativa ha l'indubbio merito di avere eliminato le stratificazioni che, nel tempo, si erano accumulate rendendone difficile la lettura; tuttavia pur salutando il lavoro come un buon inizio esso dovrà essere affinato con l'esperienza applicativa, come accade per ogni nuova codificazione.

Sarà, dunque, la giurisprudenza pretoria delle Corti (federale e sportiva) a dare piena effettività alla nuova normativa smussandone taluni angoli ancora in essere e rendendo fluida l'analisi della nuova normativa in una dialogante attività di affinamento che, se posta in essere con continuità, potrà far compiere, al nuovo Codice, il saldo di qualità necessario per garantire la pienezza della tutela secondo le regole del "giusto processo" sportivo.